



COMUNITÀ MONTANA DEI MONTI

REVENTINO - TIRIOLO - MANCUSO

SOVERIA MANNELLI (CZ)

S T A T U T O

Approvato in via definitiva dal Consiglio della Comunità Montana nella seduta dell'01.10.2009 delibera n.46.

Il presente Statuto è stato pubblicato sul BUR

E' stato affisso all'albo pretorio dell'Ente in data 19.10.2009.

Ai sensi dell'art.2, comma 4, della Legge Regionale n.4/1999 e succes. mod. è entrato in vigore il _____ trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria



INDICE

TITOLO I - LA COMUNITA' MONTANA

- Art. 1 – Costituzione, denominazione e natura giuridica
- Art. 2 - Sede
- Art. 3 - Stemma e Gonfalone
- Art. 4 – Finalità ed obiettivi
- Art. 5 – Attuazione dei fini istituzionali

TITOLO II - GLI ORGANI ELETTIVI

- Art. 6 – Organi della Comunità Montana
- Art. 7 – Costituzione e durata del Consiglio
- Art. 8 – Prima convocazione a seguito del rinnovo
- Art. 9 – I Rappresentanti dei Comuni nel Consiglio della Comunità – Elezione e durata in carica
- Art.10 – Ineleggibilità, incompatibilità, convalida e dimissioni
- Art.11 – Compiti del Consiglio
- Art.12 – Validità delle sedute del Consiglio –
Votazione
- Art.13 – Adunanza del Consiglio per l'elezione del
Presidente del Consiglio
- Art.14 – Sedute ordinarie e straordinarie.
Convocazione
- Art.15 – Procedimento di discussione delle sedute del
Consiglio
- Art.16 – Commissioni Consiliari
- Art.17 – Gruppi consiliari e conferenza dei capogruppo
- Art.18 – Elezione del Presidente e della Giunta
- Art.19 – Cause di ineleggibilità ed incompatibilità
- Art.20 – Durata in carica e surrogazione
- Art.21 – Mozione di sfiducia
- Art.22 – Decadenza e dimissioni dei singoli assessori e
del Presidente
- Art.23 – Compiti della Giunta
- Art.24 – Funzionamento
- Art.25 – Il Presidente della Giunta – Definizione
- Art.26 – Attribuzioni
- Art.27 – Verbali e deliberazioni. Controlli sugli atti –
Vigilanza e tutela

**TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DEI
SERVIZI E DEGLI UFFICI**

- Art.28 – Organizzazione strutturale
- Art.29 – Il Segretario
- Art.30 – Personale della Comunità

**TITOLO IV – METODOLOGIA E STRUMENTI
DI ATTUAZIONE DEI FINI
ISTITUZIONALI**

- Art.31 – Rapporti con i Comuni associati
- Art.32 – Modalità dell'assunzione e svolgimento delle
deleghe comunali
- Art.33 – Funzioni di competenza
- Art.34 – Attribuzione di deleghe regionali e provinciali
- Art.35 – Conferenza dei Sindaci
- Art.36 – Consulta della cultura, sport, tempo libero ed
associazioni
- Art.37 – Piano Pluriennale
- Art.38 – Formazione ed approvazione
- Art.39 – Variazione ed aggiornamento
- Art.40 – Programma annuale operativo
- Art.41 – Convenzioni

TITOLO V - FINANZA E CONTABILITA'

- Art.42 – Autonomia finanziaria
- Art.43 – Organo di revisione economico-finanziaria
- Art.44 – Demanio e patrimonio

TITOLO VI - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

- Art.45 – Valorizzazione delle forme associative
- Art.46 – Forme di consultazione della popolazione
- Art.47 – Procedure per l'ammissione di istanze,
petizioni e proposte
- Art.48 – La pubblicità degli atti

**TITOLO VII - ADESIONI AD ENTI ED
ASSOCIAZIONI**

- Art.49 – Adesione all'UNCCEM

**TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI E
TRANSITORIE**

- Art.50 – Entrata in vigore dello Statuto
- Art.51 – Norma di rinvio
- Art.52 – Norme di riferimento



TITOLO I LA COMUNITA' MONTANA

ART. 1

Costituzione, denominazione e natura giuridica

Tra i Comuni di **Amato - Carlopoli - Cicala - Conflenti - Decollatura - Falerna - Gimigliano - Gizzeria - Martirano - Martirano Lombardo - Miglierina - Motta S. Lucia - Platania - San Mango d'Aquino - San Pietro Apostolo - Serrastretta - Soveria Mannelli - Tiriolo** i cui territori, classificati montani in applicazione del D. Lgs 267 del 2000 e s.m.e.i., della L.R. n. 4 del 19/03/1999 per come modificata dalla L.R. 10/07/2008 n. 20 è costituita, ai sensi della predetta normativa la comunità montana denominata **“COMUNITA' MONTANA DEI MONTI REVENTINO - TIRIOLO - MANCUSO”**, Ente Locale dotato d'autonomia statutaria e regolamentare nell'ambito delle leggi statali e regionali e della normativa dell'Unione Europea.

ART. 2

Sede

La Comunità Montana ha la propria sede in Soveria Mannelli.

ART. 3

Stemma e Gonfalone.

La Comunità Montana ha un proprio gonfalone ed uno stemma concesso, ai sensi dei RR.DD. 7 giugno 1943 nn. 651 e 652, con Decreto del Presidente della Repubblica del 24 settembre 1997.

E' istituito il distintivo del Presidente della Comunità Montana, costituito da una fascia di colore verde con lo stemma della Comunità Europea, della Repubblica Italiana e della Comunità Montana, da portarsi a tracolla in occasione di cerimonie pubbliche.

ART. 4

Finalità ed obiettivi

La Comunità si propone la valorizzazione umana, sociale ed economica del proprio territorio attraverso una politica di riequilibrio e di sviluppo delle risorse attuali e potenziali della medesima e, persegue, nell'esercizio di funzioni proprie, di funzioni delegate ed esercizio associato delle funzioni comunali, i seguenti obiettivi:

a) formulare, aggiornare ed attuare, con la partecipazione delle popolazioni interessate, il piano pluriennale per lo sviluppo socio-economico della zona, al fine di contribuire a realizzare una politica generale d'equilibrio economico e sociale,

segnatamente tra le zone montane ed il resto del territorio;

- b) programmazione, nell'ambito di quelle provinciali e regionali, delle infrastrutture e dei servizi civili idonei a consentire la base di un adeguato sviluppo economico, finalizzata anche a favorire le residenzialità;
- c) il sostegno d'iniziativa di natura economica e produttiva rivolte all'incentivazione ed alla valorizzazione di tutte le risorse esistenti nel territorio montano, nel quadro di una programmazione mirata degli obiettivi e degli interventi;
- d) a partecipazione delle popolazioni montane al generale processo di sviluppo socio-economico della montagna, favorendone in particolare le condizioni di residenza e di sviluppo demografico e la crescita culturale, professionale, economica ed occupazionale;
- e) fornire alle popolazioni residenti nella zona, riconoscendo alle stesse le funzioni di servizio che svolgono a presidio del territorio, gli strumenti necessari e idonei a superare le condizioni di disagio derivanti dall'ambiente montano ed in particolare ad impedire lo spopolamento del territorio e i fenomeni di disgregazione sociale e familiare ad esso conseguenti;
- f) salvaguardia e valorizzazione della cultura locale, delle tradizioni, del patrimonio monumentale e dei centri storici, con le caratterizzazioni comunali;
- g) la tutela ed il razionale assetto del territorio montano nonché la tutela dell'ambiente e del paesaggio;
- h) la gestione ottimale dei servizi e degli interventi riferiti al territorio di competenza, da realizzarsi anche attraverso convenzioni con i Comuni che la compongono, con le Comunità Montane contermini, con gli Enti sovracomunali, con carattere di reciprocità in ragione delle strutture di cui gli Enti sono dotati;
- i) il collegamento con i propri emigrati anche mediante l'adesione ad Enti ed Associazioni specifici.

La Comunità Montana, inoltre, persegue le finalità di sviluppo economico e di razionalizzazione delle risorse a tale ente attribuite dalla legge e dagli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali.

ART. 5

Attuazione dei fini istituzionali



Nell'espletamento dei propri fini istituzionali la Comunità Montana esercita le funzioni di cui all'art. 4 della L.R. n.20 del 10/07/2008 ed in particolare:

1. può delegare ad altri Enti operanti nel territorio della Comunità, di volta in volta, l'esecuzione di determinate realizzazioni attinenti alle loro specifiche funzioni nell'ambito della rispettiva competenza territoriale;
2. può interessare gli Organi tecnici e gli istituti Professionali che operano nella Comunità a promuovere le ricerche che si riterranno utili al fine di orientare l'economia della zona, nonché di prestare l'assistenza tecnica agli operatori dei vari settori;
3. può assumere le funzioni di Consorzio di Bonifica Montana, a norma dell'art. 30 della legge 25-7-1952, n. 991;
4. sostituisce, nell'esecuzione d'opere gli Enti, persone fisiche e giuridiche inadempienti, ai sensi dell'art. 8 della legge 3-12-1971, n. 1102 e successive modifiche ed integrazioni;
5. può acquistare, espropriare o prendere in affitto e gestire, terreni compresi nei territori montani per destinarli alla formazione di boschi, prati, pascoli o riserve naturali ai sensi dell'art. 9 della citata legge 1102;
6. controlla che le opere previste dall'art. 2 lettera a) della legge 3-12-1971, n. 1102, di spettanza di Enti operanti nel territorio della Comunità, anche se non previste nei piani degli stessi Enti, non siano in contrasto con il piano di sviluppo;
7. costituisce la sede naturale della localizzazione di funzioni delegate dalla Regione e da altri Enti;
8. promuove l'esercizio associato di funzioni e servizi.

TITOLO II GLI ORGANI ELETTIVI

ART. 6 Organi della Comunità Montana

Sono organi della Comunità Montana:

- Il Consiglio;
- La Giunta;
- Il Presidente

ART. 7 Costituzione e durata del Consiglio

1. Il Consiglio della Comunità Montana è costituito da un Rappresentante per ogni Comune associato, o come meglio precisato dall'art. 8 della L.R. n.20 del 10/07/2008.
Possono far parte del Consiglio esclusivamente Sindaci e Consiglieri dei comuni associati. anche se commissariati.

2. Sono Rappresentanti i Commissari Straordinari esclusivamente quando gli stessi sostituiscono i Consigli Comunali sciolti a seguito di infiltrazione mafiosa, fatto salvo diversa disposizione del decreto di scioglimento, e quando la gestione Commissariale sia stata determinata dalla mancata ammissione di liste alle elezioni amministrative.
3. La durata in carica del Consiglio è pari a quella prevista dalla normativa vigente per i Consigli Comunali e viene ordinariamente rinnovato alla sua naturale e predetta scadenza.
4. Esso si rinnova straordinariamente, qualora siano rinnovati contestualmente la maggioranza dei Consigli Comunali che fanno parte della Comunità.
5. Il rinnovo comporta la rielezione del Presidente e della Giunta, nonché il riavvio della durata di cinque anni del Consiglio stesso.
6. Il Consiglio esercita, comunque, le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio della Comunità Montana.
7. Il Consiglio si riunisce di norma nella sala Consiliare della Comunità. Il Consiglio può essere convocato in una delle sedi dei Comuni membri o in altra sede opportuna, per trattare specifiche questioni.

ART. 8

Prima Convocazione a seguito del rinnovo

1. La prima convocazione dopo il rinnovo è disposta entro 10 giorni dalla data di ricezione di tutte le delibere di nomina dei rappresentanti dei Comuni associati. Qualora successivamente alla scadenza dei termini di legge previsti per l'elezione dei rappresentanti di cui al successivo art. 9, non siano pervenute tutte le delibere di elezione dei rappresentanti dei Comuni, il Consiglio della Comunità Montana è validamente costituito dai soli rappresentanti dei Comuni che hanno adempiuto. La convalida dei rappresentanti dei Comuni inadempienti viene effettuata alla prima seduta utile del Consiglio della Comunità Montana successiva alla ricezione della delibera di elezione dei Rappresentanti stessi. Il numero dei Consiglieri assegnati si ritiene adeguato in conformità al numero dei Comuni associati che hanno adempiuto alla nomina dei loro Rappresentanti.
2. La prima convocazione viene effettuata e presieduta dal designato dei Comuni più anziano di età, individuato dal Segretario dell'Ente.
3. Nel caso in cui il designato più anziano di età non adempia alla convocazione nei termini di cui al primo capoverso del presente comma, il Segretario individua il designato più anziano di età successivo al precedente.
4. Nella prima seduta di insediamento il Consiglio della Comunità Montana procede alla convalida dell'elezione dei propri componenti prima di deliberare su qualsiasi altro argomento.



ART. 9

**I Rappresentanti dei Comuni nel Consiglio della
Comunità
Elezione e durata in carica**

1. Quando viene rinnovato il Consiglio di un Comune componente della Comunità Montana decade la sua rappresentanza e il nuovo Consiglio procede a nuova elezione entro e non oltre 45 giorni.
2. I Consigli Comunali provvedono all'elezione dei rispettivi rappresentanti nei termini e con le modalità stabilite dalla legge regionale.
3. I Rappresentanti durano in carica per il periodo corrispondente alla durata del Consiglio Comunale dal quale sono stati eletti, fino alla scadenza del mandato di questo e comunque fino all'elezione del successore che deve avvenire entro 45 giorni dall'insediamento del nuovo consiglio comunale. Decorso tale termine decadono definitivamente.
4. I Rappresentanti che non intervengono senza giustificato motivo a quattro sedute utili e consecutive del Consiglio, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza, comunicata anche al Comune di appartenenza a cura della Presidenza.
5. I Rappresentanti decaduti vengono sostituiti con le stesse modalità con le quali sono stati nominati.
6. In caso di decadenza, di morte, di dimissioni o di altre cause di cessazione da componente del Consiglio della Comunità il Consiglio provvede alla convalida del nuovo rappresentante alla prima seduta utile dopo la ricezione della deliberazione di nomina del Comune associato.

ART. 10

**Ineleggibilità, incompatibilità, convalida e
dimissioni**

1. Sono ineleggibili a Consiglieri della Comunità i dipendenti della Comunità e dei Comuni partecipanti e chi si trova verso la stessa nelle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità per l'elezione al Consiglio Comunale.
2. La contestazione dell'ineleggibilità e dell'incompatibilità spetta al Consiglio della Comunità Montana che provvede in merito con le modalità di cui al D. Lgs. 18.8.2000, n.267 .
3. Il Consiglio della Comunità Montana, ai fini della verifica della sua regolare composizione, prima di deliberare su altri argomenti, procede alla convalida dei neo eletti previa verifica delle condizioni di eleggibilità e compatibilità.
4. Le dimissioni sono date dal consigliere con dichiarazione scritta di rinuncia alla carica e sono indirizzate al Presidente del Consiglio. La

presentazione può essere effettuata mediante raccomandata A/R, mediante consegna a mano all'ufficio protocollo, che ne rilascia ricevuta, o mediante dichiarazione nel corso di una seduta consiliare. Il Presidente del Consiglio trasmette immediatamente copia della dichiarazione al Sindaco del Comune interessato per la surroga da effettuarsi nei termini e con le modalità previste dall'ordinamento del Comune medesimo.

5. Le dimissioni sono irrevocabili e non necessitano di presa atto.
6. Nella seduta immediatamente successiva al ricevimento della comunicazione del Sindaco di avvenuta surroga e comunque non oltre 20 giorni il Consiglio procede, prima della trattazione di ogni altro argomento, alla verifica delle condizioni di eleggibilità e compatibilità del neo eletto.

ART. 11

Compiti del Consiglio

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico- amministrativo della comunità montana.
2. Il Consiglio, oltre agli atti esplicitamente attribuiti da leggi nazionali e regionali e da normativa U.E., ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
 - a) lo Statuto e i Regolamenti dell'Ente;
 - b) i criteri generali per l'approvazione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - c) elezione del Presidente e della Giunta;
 - d) il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, il programma annuale, i programmi di settore, i programmi di opere pubbliche e i relativi piani finanziari;
 - e) le relazioni previsionali e programmatiche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi;
 - f) la costituzione, e la modificazione di forme associative, con EE.LL. Enti Pubblici, Consorzi, Associazioni Private;
 - g) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;
 - h) la costituzione di istituzioni e di aziende speciali; l'assunzione e la concessione di pubblici servizi; la partecipazione della Comunità Montana a società di capitali; l'affidamento di attività o di servizi mediante convenzioni; la contrazione di mutui non previsti in atti fondamentali del Consiglio; gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e la concessione di opere che non siano previste espressamente da atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione;
 - i) la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;



- j) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - k) la definizione degli indirizzi per le nomine e le designazioni dei rappresentanti della Comunità Montana presso organismi pubblici e privati, nonché le nomine dei rappresentanti del Consiglio presso organismi pubblici e privati ad esso espressamente riservate dalla legge;
 - l) l'elezione del Presidente del Consiglio;
 - m) l'emissione di prestiti obbligazionari;
 - n) i Piani urbanistici generali ed attuativi, su delega dei Comuni;
 - o) la determinazione della quota annua corrisposta dai Comuni membri;
 - p) l'approvazione di accordi di programma con Enti pubblici e privati;
 - q) nomina commissioni consiliari permanenti e straordinarie
 - r) ogni altra competenza attribuita dalle leggi o da parte dei Comuni associati;
3. Le deliberazioni in ordine ad argomenti di cui al comma precedente non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi della Comunità Montana, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio.
4. Il Consiglio adotta un Regolamento per la propria organizzazione ed il proprio funzionamento.

ART. 12

Validità delle sedute del Consiglio - votazione

1. Il Consiglio è validamente riunito quando sia presente in prima convocazione almeno 1/3 dei consiglieri assegnati.
2. In seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno 1/3 dei consiglieri assegnati.
3. Il Consiglio delibera a votazione palese, salvo diversa espressa previsione.
4. Il Consiglio delibera a maggioranza semplice salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa.
5. Dal numero dei votanti, pur concorrendo a determinare la validità dell'adunanza, devono essere esclusi i consiglieri che prima della votazione dichiarano la propria astensione o la non partecipazione al voto. Non concorrono invece a determinare numero legale per la validità dell'adunanza i consiglieri tenuti ad astenersi ai sensi di legge e ad allontanarsi dall'aula.
6. Per le deliberazioni di nomina, che richiedono la scelta di uno o più nominativi, risultano eletti i consiglieri che ottengono il maggior numero di voti, esclusi i casi in cui sia prevista la nomina dei rappresentanti della minoranza che provvede alla preventiva proposta nominativa o l'elezione sia prevista con voto limitato. In caso di parità, è eletto il più anziano di età.

7. Di ogni seduta del Consiglio è redatto a cura del Segretario della Comunità Montana il verbale delle deliberazioni, contenente le sintesi degli interventi, i nomi di coloro che hanno partecipato alla discussione e l'esito delle relative votazioni. I verbali sono sottoscritti dal segretario e dal Presidente del Consiglio o di chi ha presieduto legalmente la seduta.

ART. 13

Adunanza del Consiglio per l'elezione del Presidente del Consiglio.

1. Dopo la convalida degli eletti, il Consiglio provvede all'elezione del Presidente del Consiglio.
2. L'adunanza del Consiglio per l'elezione del Presidente del Consiglio avviene su convocazione e sotto la presidenza del Consigliere anziano, intendendo per tale il consigliere di maggiore età. La maggioranza richiesta per l'elezione del Presidente è quella dei 2/3 degli aventi diritto in prima seduta, la maggioranza semplice dalla seconda in poi. La votazione avviene a scrutinio segreto.
3. Spettano al Presidente del Consiglio, secondo le modalità indicate nel regolamento:
 - a) la presidenza, la rappresentanza e la convocazione del Consiglio;
 - b) l'organizzazione e la direzione dei lavori del Consiglio;
 - c) la disciplina delle sedute consiliari;
 - d) la formazione dell'ordine del giorno dell'adunanza;
 - e) la presidenza della conferenza dei capigruppo consiliari;
 - f) l'attivazione ed il coordinamento delle Commissioni consiliari
 - g) ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
4. Il Presidente del Consiglio dura in carica per tutto il mandato consiliare, salvo che un terzo dei componenti il Consiglio non ne richieda la cessazione dalla carica con un'apposita mozione, contenente anche l'indicazione del nuovo, da discutersi non oltre 30 giorni dalla sua presentazione e che deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione deve essere presentata quando il Presidente compie atti contrari alla legge, allo statuto o ai regolamenti ovvero venga meno al dovere di imparzialità e di difesa dei diritti dei Consiglieri. L'approvazione della mozione comporta la cessazione dalla carica di Presidente e contestualmente l'elezione del Presidente proposto.

ART. 14

Sedute ordinarie e straordinarie. Convocazione.



1. Le sedute del consiglio possono essere ordinarie o straordinarie.
2. Il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria ogni qualvolta il Presidente del Consiglio lo ritenga necessario.
3. Il Presidente del Consiglio è tenuto a convocare il Consiglio quando lo richiede il Presidente della Comunità, la Giunta o almeno 1/5 dei Consiglieri in carica. L'ordine del giorno stabilito dal Presidente del Consiglio deve contenere, tra l'altro, gli argomenti proposti dal Presidente, dalla Giunta e da almeno 1/5 dei Consiglieri in carica. In tali casi l'adunanza deve avvenire entro 20 giorni.
4. Le sedute del Consiglio della Comunità sono pubbliche eccetto i casi in cui per legge o con deliberazione motivata, sia altrimenti stabilito; esse hanno luogo, di norma, nella sede della Comunità, salvo sia altrimenti stabilito dalla Giunta, dal Consiglio, nel qual caso viene dato adeguato pubblico preavviso nei Comuni della Comunità.
5. Salvo il caso previsto dal precedente art. 13, il Consiglio è convocato dal Presidente del Consiglio, mediante avviso raccomandato da spedirsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione per le sedute ordinarie e tre giorni prima per quelle straordinarie, presso il domicilio nel Comune rappresentato, salvo altre esplicite indicazioni del Consigliere.
6. In caso di urgenza, il termine per l'invio della convocazione è ridotto a quarantotto ore e la convocazione verrà effettuata mediante telegramma.
7. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione nonché l'indicazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta.
8. Nell'avviso di convocazione a mezzo telegramma l'ordine del giorno può essere riportato in forma sintetica.
9. La seconda convocazione potrà aver luogo non prima delle 24 ore dalla prima e potrà essere preannunciata con l'avviso di prima convocazione. L'avviso della eventuale seconda convocazione verrà inviato tramite telegramma se la seconda convocazione si effettua entro cinque giorni dalla prima altrimenti a mezzo raccomandata.

ART. 15

Procedimento di discussione delle sedute del Consiglio.

1. Il Consiglio è presieduto dal Presidente del Consiglio. In sua assenza o per un suo giustificato impedimento, la presidenza spetta al Presidente della Giunta.
2. Dopo l'appello nominale, il Presidente dichiara aperta la seduta e designa due Consiglieri di cui uno scelto alternativamente in rappresentanza delle

- minoranze per le funzioni di scrutatore per le votazioni sia pubbliche che segrete.
3. Gli scrutatori assistono il Presidente durante lo spoglio dei voti e con lui accertano il risultato delle votazioni.
4. Il Presidente dirige e coordina la discussione degli argomenti all'ordine del giorno.
5. Le sedute sono disciplinate con regolamento approvato dal Consiglio.

ART. 16

Commissioni consiliari

Per il migliore esercizio delle sue funzioni il Consiglio può avvalersi di Commissioni costituite nel proprio seno.

Le Commissioni, distinte in permanenti e speciali, saranno disciplinate nei poteri, nell'organizzazione e nelle forme di pubblicità dei lavori, da apposito regolamento, o in casi particolari, dalla deliberazione istitutiva.

ART. 17

Gruppi consiliari e conferenza dei capigruppo

I consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari e potranno avvalersi degli uffici e delle strutture dell'Ente per lo svolgimento della propria attività, a norma di regolamento.

Tali gruppi avranno la loro sede in appositi locali della sede della Comunità compatibilmente con la disponibilità degli stessi.

Per la costituzione di un gruppo è necessaria l'adesione allo stesso di almeno due consiglieri.

Ai capigruppo vengono trasmesse, nel domicilio eletto presso la sede della Comunità, l'elenco delle deliberazioni assunte dalla Giunta.

I singoli consiglieri che non si riconoscono nei gruppi consiliari coincidenti con le formazioni politiche organizzate possono costituirsi in gruppo misto.

ART. 18

Elezione del Presidente e della Giunta

1. L'adunanza del Consiglio per l'elezione del Presidente e della Giunta avviene su convocazione del Consigliere anziano nella prima adunanza o del Presidente del Consiglio, se eletto.
2. La Giunta è composta dal Presidente e da un numero massimo di 4 Assessori o come meglio stabilito dall'art. 12 della L.R. n. 4/99 per come modificato dall'art. 9 comma 1 della L.R. 20/2008.



Le funzioni di vice presidente sono attribuite dal Presidente a uno degli assessori.

3. Il Presidente e la Giunta sono eletti dal Consiglio tra i propri componenti dopo la convalida dei rappresentanti dei Comuni associati.
4. L'elezione ed il rinnovo del Presidente e della Giunta avviene sempre sulla base di un documento programmatico sottoscritto da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana, contenente la designazione del candidato alla carica di Presidente e degli Assessori ed a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di Presidente. L'elezione avviene a scrutinio palese ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati nel rispetto del termine di 60 giorni previsto dall'art.14. comma 2, della legge regionale n.4/1999.

Qualora nel termine suddetto il Consiglio non arrivi alla nomina del Presidente e della Giunta, tutti i Consiglieri decadono automaticamente.

Del fatto viene data comunicazione entro tre giorni ai Sindaci dei Comuni associati per l'elezione dei nuovi rappresentanti.

5. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Presidente non può essere nel mandato successivo ulteriormente rieletto salvo diverse previsioni di legge.

ART. 19

Cause di ineleggibilità ed incompatibilità

Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Presidente e di Assessore sono stabilite dalla legge.

Non possono inoltre far parte contemporaneamente della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini fino al terzo grado.

ART. 20

Durata in carica e surrogazione

1. La Giunta, fermi i casi di cui al successivo articolo 22, dura in carica fino alla scadenza naturale o straordinaria del Presidente. In ogni caso, ove non vi sia interdizione, il Presidente e gli Assessori rimangono comunque in carica, fino al momento della loro sostituzione da parte dei nuovi eletti per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione.
2. In caso di morte, di dimissioni o di rimozione del Presidente della Comunità Montana, le funzioni vengono provvisoriamente assunte dal Vice Presidente, in mancanza di questi, dall'assessore più anziano di età, mentre il Presidente del Consiglio provvede a convocare il Consiglio per l'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.

ART. 21

Mozione di sfiducia

Il Presidente risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio. Il Presidente e la Giunta cessano contemporaneamente dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Comunità Montana.

La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri e deve contenere la proposta di nuove linee programmatiche politico-amministrative e di un nuovo Presidente e di una nuova Giunta.

La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione al Segretario della Comunità. La mozione deve essere consegnata ai singoli componenti la Giunta entro cinque giorni dalla sua presentazione ed al Presidente del Consiglio.

Il Presidente e gli Assessori intervengono alla seduta che si svolgerà in forma pubblica, partecipano alla discussione e alla votazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione del nuovo Presidente e della nuova Giunta proposti.

ART. 22

Decadenza e dimissioni singoli assessori e del Presidente

La decadenza dei singoli componenti della Giunta si verifica:

- a) per la perdita dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica;
- b) per la cessazione alla carica di consigliere comunale o Sindaco;
- c) per la proposta di revoca al Consiglio da parte del Presidente.

La decadenza dei singoli Assessori è pronunciata dal Consiglio.

Le dimissioni del Presidente e dei componenti della Giunta sono indirizzate al Consiglio. Esse hanno effetto solo dopo che il Consiglio le ha accettate e comunque diventano efficaci decorsi 20 giorni dalla data di acquisizione al protocollo dell'Ente. Le dimissioni e ogni altra causa di cessazione dalla carica del Presidente o di oltre la metà degli Assessori, determinano di diritto la decadenza dell'intera Giunta.

Il Presidente del Consiglio provvede alla convocazione per l'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta con le modalità e i termini di cui all'art. 18.

Fino alla nomina del nuovo Presidente e della nuova Giunta, gli uscenti rimangono in carica per il disbrigo degli atti di ordinaria amministrazione.



**ART. 23
Compiti della Giunta**

1. La Giunta è l'organo esecutivo della Comunità Montana e svolge tale funzione ispirandosi ad una visione unitaria degli interessi dei Comuni che costituiscono la Comunità Montana. Tale interesse generale della Comunità Montana è preminente rispetto agli interessi particolari dei singoli Comuni che ne fanno parte.
2. La Giunta attua gli indirizzi generali individuati dal Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. Alla Giunta spetta una generale competenza su ogni atto che dalla legge statale e regionale e dallo Statuto non sia riservato al Consiglio, al Presidente, al Segretario o ai Responsabili dei servizi.
4. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta della Giunta non ne comporta, comunque, le dimissioni.

**ART. 24
Funzionamento**

La Giunta si riunisce su convocazione del Presidente o preferibilmente a scadenza prefissata.

La Giunta è presieduta dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente o dall'Assessore più anziano d'età nel caso di contemporanea assenza del Presidente e Vice Presidente ed è validamente riunita quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

La Giunta opera attraverso deliberazioni collegiali a votazione palese ed a maggioranza semplice ad eccezione dei casi in cui per legge è prevista la votazione segreta, con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Le riunioni della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa. In essa possono essere sentiti Amministratori, Tecnici ed Esperti.

**ART. 25
Il Presidente della Giunta – Definizione -**

1. Il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione della Comunità Montana che, la rappresenta.
2. Sovrintende alla direzione unitaria, politica ed amministrativa dell'Ente e ne coordina l'attività.
3. Il Presidente può cumulare la carica con quella di Sindaco di uno dei Comuni della Comunità.

ART. 26

Attribuzioni

1. Il Presidente rappresenta legalmente la Comunità, convoca la Giunta e dispone sui seguenti aspetti relativi all'amministrazione dell'Ente:
 - a) sovrintende l'attività amministrativa e politica;
 - b) ha la rappresentanza generale dell'Ente;
 - c) impartisce direttive generali al Segretario in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
 - d) coordina e stimola l'attività della Giunta;
 - e) esercita le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento di tutte le funzioni della Comunità Montana;
 - f) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti della Comunità Montana presso organismi pubblici e privati salvo diverse disposizioni di legge;
 - g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi medesimi e quelli di collaborazione esterna secondo lo statuto e il regolamento apposito;
 - h) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti alla Comunità svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi espressi dalla Giunta;
 - i) promuove tramite il Segretario, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività della Comunità;
 - j) ha la facoltà di delegare agli Assessori funzioni di indirizzo e controllo su apposite materie con facoltà di firma rispetto alle deleghe ricevute;
 - k) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti previsti dalla legge;
 - l) vieta con atto motivato e per il tempo strettamente necessario l'esibizione di atti dell'amministrazione secondo le vigenti norme regolamentari;
 - m) dispone l'ordine delle materie da trattare nelle sedute della Giunta.
2. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, e nelle altre ipotesi in cui ha ricevuto espressa delega.

**ART. 27
Verbali e deliberazioni.
Controlli sugli atti - Vigilanza e tutela.**



I verbali debbono essere approvati nella prima riunione successiva a quella cui si riferiscono.

Nel palazzo adibito a sede della Comunità la Giunta esecutiva destina apposito spazio facilmente accessibile ad albo pretorio per la pubblicazione degli atti, avvisi e documenti previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

Il Segretario cura, tramite l'ufficio, l'affissione degli atti, avvisi e documenti di cui sopra e ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

La Comunità Montana per le notifiche dei propri atti, che hanno validità nell'ambito del proprio territorio, si avvale dei messi notificatori dei Comuni associati.

I Comuni membri della Comunità e gli altri Enti operanti nel territorio sono impegnati ad inviare in visione alla Comunità Montana copia delle deliberazioni e degli atti che trattino materie che interessano comunque la Comunità medesima al fine del coordinamento e l'aggiornamento delle iniziative in sede di Comunità.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI

ART.28 Organizzazione strutturale

La struttura organizzativa della Comunità Montana si articola in relazione alle esigenze funzionali e gestionali derivanti dall'espletamento delle attività istituzionali e di quelle delegate, nonché in relazione alle proprie dimensioni.

L'organizzazione inerente la suddetta articolazione è disciplinata da apposito regolamento in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo i principi di professionalità e responsabilità.

L'organizzazione amministrativa è informata al principio della separazione tra potere di indirizzo e controllo spettante agli organi politici e potere di gestione spettante ai dirigenti.

ART.29 Il Segretario

1. Gli uffici della Comunità Montana hanno unicità di vertice dirigenziale, le cui funzioni sono attribuite al Segretario.
2. La Comunità Montana ha un Segretario titolare, dipendente dell'Ente, per com'è stabilito dalla normativa vigente.
3. Esercita tutte le funzioni amministrative attribuitegli da quanto espressamente previsto dal Decreto Legislativo n.165/2001 e succ. modifiche ed integrazioni e dal D.Lgs. n. 267/2000, nonché

quelle previste nello Statuto e nei Regolamenti dell'Ente. In caso di assenza o impedimento le funzioni relative sono assunte dal ViceSegretario se previsto dal regolamento.

4. In particolare il Segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente, da cui dipende funzionalmente:
 - Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività;
 - partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
5. Le modalità di esercizio delle funzioni attribuite al Segretario saranno stabilite nel regolamento degli uffici e dei servizi. Nello stesso potrà essere previsto un ViceSegretario per coadiuvare il Segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento. Il Vice Segretario può prendere parte quale collaboratore del Segretario alle sedute del Consiglio.
6. Qualora si verifichi la vacanza del posto di Segretario o, la temporanea assenza del titolare, la Giunta con proprio provvedimento nomina un Segretario supplente o reggente, individuato tra i Segretari in servizio presso le Comunità Montane o i Comuni della Regione Calabria, purchè in possesso dei necessari requisiti di legge.
7. Il Segretario per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale dell'Ente.

ART. 30 Personale della Comunità

Al Personale della Comunità Montana si applicano le norme di cui al Decreto Legislativo n.165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelle di cui al D.Lgs. N. 267/2000, nonché quelle contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

La Comunità Montana con il Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici, stabilisce la dotazione organica del personale e, in conformità al presente Statuto, disciplina l'organizzazione dei servizi e degli uffici. Il Regolamento stabilisce le modalità dell'attività di coordinamento tra il segretario dell'Ente ed i responsabili dei servizi.

La Comunità potrà conferire incarichi di lavoro o di consulenza tecnica ad esterni, esclusivamente a tempo determinato, per le specifiche attività altamente specializzate per le quali non abbia disponibilità di personale idoneo.

Per l'espletamento dei propri fini istituzionali la Comunità si avvale anche degli uffici dei comuni e dei consorzi tra i comuni o degli uffici degli altri Enti operanti nel territorio.



L'attribuzione dei compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi competenti, sarà stabilita dal regolamento di organizzazione dei servizi e degli uffici.

**TITOLO IV
METODOLOGIA E STRUMENTI DI
ATTUAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI**

**ART. 31
Rapporti con i Comuni associati**

La Comunità Montana assume l'organizzazione e la gestione di servizi che le saranno attribuiti per delega dai Comuni associati, secondo le modalità del successivo articolo.

L'affidamento di ciascun servizio da parte delle Amministrazioni comunali deve avvenire con atto dei rispettivi organi comunali, sulla base di apposito disciplinare, previo protocollo d'intesa con la Comunità Montana il quale preciserà tempi, modi, costi e copertura finanziaria della gestione.

Farà parte comunque del disciplinare l'autorizzazione al tesoriere di ciascun Comune al pagamento in tempi prefissati della quota dei costi di spettanza di ciascun Comune, risultante dal bilancio di previsione della Comunità Montana.

**ART. 32
Modalità dell'assunzione e svolgimento delle
deleghe comunali**

La Comunità Montana provvederà all'assunzione ed allo svolgimento di funzioni e di servizi comunali delegati secondo i modi e le forme previste dagli artt. 112 e 113 del D. Lgs. N. 267/2000.

L'assunzione dell'esercizio associato di funzioni e di servizi, di cui all'art. 5 della legge regionale n. 4/99 per come sostituito dall'art. 4 comma 1 della L.R. 20/2008, è deliberata dal Consiglio della Comunità Montana, sentita la conferenza dei Sindaci.

La relativa delibera deve essere assunta sulla base di un piano articolato contenente gli elementi strutturali, funzionali ed economici concernenti l'attività oggetto di delega.

La Giunta sottopone al Consiglio con il proprio parere il piano di cui al comma precedente per ogni singola proposta che venga formulata dai Consigli Comunali.

La disponibilità all'assunzione della delega ed il relativo disciplinare sono comunicati ai Sindaci dei Comuni associati.

L'eventuale adesione dovrà specificare modi, termini, oggetto, procedure e coperture finanziarie della funzione e del servizio delegato, nonché le garanzie allo svolgimento della delega stessa.

**ART.33
Funzioni di competenza**

Oltre alle funzioni attribuite dalle leggi statali e regionali, nonché agli interventi stabiliti dalle normative comunitarie, spetta alla Comunità Montana:

- a) esercitare ogni funzione strettamente connessa alla montagna attribuita con provvedimento regionale;
- b) adottare il piano pluriennale di sviluppo socio-economico per la realizzazione di opere ed interventi e i suoi aggiornamenti in armonia con la programmazione regionale e provinciale;
- c) adottare i programmi annuali operativi in esecuzione del piano di sviluppo socio-economico;
- d) individuare gli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi dello sviluppo socio-economico, quali la promozione e la costituzione di aziende speciali, enti strumentali, società di capitali anche con partecipazione privata, consorzi, che possono concorrere alla realizzazione di programmi annuali operativi del piano di sviluppo;
- e) concorrere, anche attraverso le indicazioni del piano pluriennale di sviluppo, alla formazione del piano territoriale provinciale;
- f) favorire il concorso dei Comuni associati e delle popolazioni alla predisposizione ed attuazione dei piani pluriennali di sviluppo socio-economico della Comunità Montana nel quadro degli obiettivi stabiliti dalla Comunità Europea, dallo Stato e dalla programmazione regionale;
- g) attuare, con l'affidamento delle relative funzioni amministrative, gli interventi speciali per la montagna finalizzati ad ovviare agli svantaggi naturali e permanenti insiti sul territorio montano, in modo da assicurare la permanenza e una pari opportunità alle popolazioni residenti, dal punto di vista ambientale, civile, economico e sociale.

Può essere altresì affidato alla Comunità Montana, con le procedure individuate dal precedente art.32, l'esercizio associato di funzioni e di servizi nei settori di competenza comunale, per delega da parte dei Comuni associati.

I comuni associati organizzano, inoltre, a livello di Comunità Montana, l'esercizio associato di funzioni delegate ai comuni stessi.

Al fine dell'attuazione delle disposizioni dei commi precedenti 2 e 3, i Consigli comunali approvano un disciplinare sulla base di uno schema tipo, definito dalla Comunità Montana d'intesa con i Comuni interessati, che individua le funzioni, la durata, i rapporti finanziari, nonché gli obblighi e le garanzie reciproche tra i Comuni e la Comunità Montana.



Per l'esercizio associato di funzione e di servizi comunali trova applicazione la L.R. 24/11/2006 n. 15 recante "riordino territoriale ed incentivazione delle forme associative dei Comuni".

ART.34

Attribuzioni di deleghe regionali e provinciali

La Comunità Montana può essere destinataria di funzioni amministrative delegate dalla Regione con leggi regionali di settore e con particolare riferimento ai settori primario, economico-sociale, culturale, all'ambiente ed al terziario.

Può altresì risultare destinataria di funzioni delegate dalla Provincia, sulla base di un disciplinare contenente modi, termini, oggetto, procedure e coperture finanziarie nonché le garanzie specifiche relative allo svolgimento della delega, previo protocollo d'intesa con la Comunità Montana.

ART.35

Conferenza dei Sindaci

Può essere istituita, presso la Comunità Montana la "Conferenza dei Sindaci", organismo consuntivo, composto dal Presidente della Comunità Montana e dai Sindaci dei Comuni associati.

La Conferenza dei Sindaci è convocata e presieduta dal Presidente della Giunta.

ART.36

Consulta della cultura, sport, tempo libero ed associazioni

Per il coordinamento delle politiche territoriali che interessano la cultura, lo sport, il tempo libero, l'associazionismo, ecc., può essere istituita con apposita deliberazione consiliare, che ne disciplina la denominazione, la costituzione ed il funzionamento, una "consulta", organismo composto da un componente designato da ogni associazione e da due componenti designati dal Presidente della Comunità Montana, espressioni rispettivamente della maggioranza e della minoranza consiliare.

La consulta esprime parere consultivi sulle materie relative a programmazioni sovracomunitarie, in materie interessanti il territorio.

ART.37

Piano pluriennale

Il piano pluriennale costituisce il documento programmatico di opere ed interventi nel territorio di competenza della Comunità Montana, attraverso il quale vengono individuati gli strumenti idonei al perseguimento degli obiettivi di sviluppo socio-economico, da elaborarsi in armonia con le linee di programmazione provinciali e regionali.

A tale scopo il piano pluriennale deve contenere

- a) gli obiettivi fondamentali che la Comunità Montana intende perseguire ed i mezzi per la loro attuazione;
- b) l'individuazione, per ogni settore, del tipo di interventi e del presumibile costo degli investimenti.

Il piano pluriennale ha durata triennale e le sue indicazioni devono trovare riscontro operativo nel bilancio pluriennale dell'Ente, potendo sviluppare i propri effetti sull'intero territorio dei Comuni associati.

Una speciale sezione del piano pluriennale sarà dedicata al piano delle funzioni e dei servizi dei comuni membri da gestire in forma associata ai sensi dell'art. 24 bis della L.R. 4/99 inserito dall'art. 13 comma 1 della L.R. 20/2008.

ART.38

Formazione ed approvazioni

Il Piano pluriennale è predisposto nella fase progettuale dalla Giunta, con l'eventuale collaborazione di esperti ed in eventuale accordo con le commissioni consiliari.

La Giunta, in sede di formazione del piano, attiva forme di consultazione con i Comuni, le associazioni, gli Enti ed i soggetti socio-economici presenti nel territorio comunitario.

Le procedure di adozione e pubblicazione sono quelle stabilite dalla legge regionale.

ART.39

Variazione ed aggiornamento

Qualora il Consiglio stabilisce di apportare delle variazioni o procedere all'aggiornamento del piano pluriennale, per esigenze legate alla ridefinizione degli obiettivi programmatici, adotterà lo stesso procedimento dell'articolo precedente.

ART.40

Programma annuale operativo

Il Piano Pluriennale di sviluppo socio-economico è attuato a mezzo di programmi annuali operativi che devono contenere le opere e gli interventi da eseguirsi, gli oneri di spesa, nonché la relativa copertura, trovando riscontro operativo nei corrispondenti bilanci di esercizio.

Il Programma annuale operativo viene adottato dal Consiglio in conformità al Piano Pluriennale, contestualmente al bilancio annuale di previsione.

Il programma annuale, approvato e divenuto esecutivo, è trasmesso alla Giunta regionale e, suo



tramite, alla Conferenza per la programmazione delle aree montane.

**ART.41
Convenzioni**

Per lo svolgimento coordinato di determinate funzioni e servizi, nonché per la realizzazione di specifici programmi, la Comunità Montana può stipulare con i Comuni associati, con le altre Comunità Montane, con la Provincia, con la Regione e con gli altri Enti pubblici, apposite convenzioni.

La convenzione deriva da un accordo tra le parti che, redatto in forma scritta, determina tempi, modi, soggetti, procedure, finanziamenti, obblighi e garanzie per la propria realizzazione.

Preparata e definita mediante eventuali conferenze di servizio o d'intesa tra le parti interessate, la convenzione viene sottoposta all'approvazione del Consiglio.

Mediante la convenzione, previa intesa programmatica, può essere previsto l'esercizio associato di funzioni proprie con le contermini Comunità Montane.

Per le finalità di cui al 1° comma possono inoltre essere utilizzate le altre forme di collaborazione previste dagli artt. 31 e 34 del D. Lgvo 267/2000, nel rispetto comunque di quanto previsto dall'art.5 della legge regionale n.4/99.

**TITOLO V
FINANZA E CONTABILITÀ**

**ART. 42
Autonomia finanziaria**

1. Nell'ambito e nei limiti imposti dalle leggi sulla finanza locale e dalle leggi regionali, la Comunità Montana ha propria autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e delegate.
2. La finanza della Comunità Montana è costituita da:
 - a) trasferimenti correnti dello Stato e dalla Regione;
 - b) trasferimenti Comunitari, Statali e Regionali per spese di investimento;
 - c) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
 - d) contributi ordinari di ogni Comune associato;
 - e) ricorso al credito nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione statale per gli Enti locali;
 - f) entrate trasferite da Comuni, Provincia ed altri Enti per funzioni e servizi svolti dalla Comunità in regime di convenzione e per delega.
3. L'ordinamento finanziario e contabile della Comunità si uniforma alle disposizioni di legge

vigente in materia ed è definito da apposito Regolamento che disciplina in dettaglio le procedure per la gestione finanziaria e contabile.

**ART. 43
Organo di revisione economico – finanziaria**

La revisione economico-finanziaria è affidata secondo quanto previsto dall'art. 9 comma 2 della L.R. n. 4/99, ad un solo Revisore eletto dal Consiglio della Comunità Montana a maggioranza assoluta dei membri. La nomina, la durata e la cessazione del Revisore sono disciplinate dalla legge .

**ART. 44
Demanio e patrimonio.**

La Comunità potrà disporre di un proprio demanio e patrimonio ai sensi della legge 3-12-1971 n. 1102.

**TITOLO VI
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE**

**ART.45
Valorizzazione delle forme associative**

La Comunità Montana favorisce l'attività delle associazioni dei Comuni e degli altri Enti che rappresentano interessi diffusi e che siano regolarmente costituiti ed operanti sul proprio territorio, sostiene e valorizza le libere forme associative, la loro costituzione ed il loro potenziamento, con particolare riguardo a quelle che senza scopo di lucro, perseguono finalità di promozione sociale e civile, di salvaguardia del patrimonio artistico e culturale e dell'ambiente naturale, finalità scientifiche, di assistenza alle categorie di cittadini svantaggiati, di sviluppo delle attività sportive e di utilizzo del tempo libero in quanto strumento di formazione dei cittadini.

A tal fine viene incentivata la partecipazione di detti organismi alla vita amministrativa attraverso la possibilità di presentare memoria, documentazioni, osservazioni utili alla formazione dei programmi di intervento pubblico ed alla soluzione dei problemi amministrativi.

Possono essere attivate forme di consultazione per l'esame di problemi specifici ed in ogni caso per la formazione del piano pluriennale di sviluppo.

La Comunità Montana potrà inoltre intervenire con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché con l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi di cui al 1° comma, predeterminandone i modi e le forme con apposito regolamento.



ART.46

Forme di consultazione della popolazione

Nelle materie di esclusiva competenza della Comunità Montana ed al fine di consentire la migliore impostazione e realizzazione delle iniziative, la Comunità può avviare forme diverse di consultazione della popolazione.

La partecipazione popolare può attuarsi mediante la consultazione dei cittadini residenti in uno dei Comuni su problematiche che direttamente li interessano.

Le osservazioni, i suggerimenti, le proposte che dovessero pervenire da parte dei cittadini, singoli o associati, formeranno oggetto di attenzione da parte della Comunità Montana.

ART.47

Procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte

I cittadini, singoli o associati, possono presentare all'Amministrazione istanze, petizioni e proposte per la migliore tutela di interessi collettivi locali.

La materia verrà normata da apposito regolamento.

Art.48

La pubblicità degli atti

Gli atti della Comunità Montana sono pubblici, fatte salve le previsioni legge, del presente statuto e del regolamento sul diritto di accesso per quegli atti la cui diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi, delle imprese o il risultato dell'azione amministrativa.

La Giunta, al fine di assicurare la trasparenza e la pubblicità delle attività dei propri organi può, anche in forma saltuaria, promuovere forme di comunicazione attraverso manifesti, opuscoli, notiziari ed altri mezzi giornalistici e radio televisivi.

Presso gli uffici della Comunità dovrà essere possibile per i cittadini interessati avere informazioni precise sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande, dei progetti e dei provvedimenti che comunque li riguardano.

TITOLO VII

ADESIONI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI

ART.49

Adesione all'UNCHEM.

1. La Comunità Montana aderisce all'Unione Nazionale dei Comuni ed Enti Montani (UNCHEM) con sede in Roma.
2. Essa può inoltre aderire ad altre Associazioni, Enti ed organismi allo scopo di tutelare meglio gli interessi della popolazione che rappresenta.

3. La Comunità Montana opera il collegamento con i propri emigrati anche mediante l'adesione ad Enti ed Associazioni specifiche.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART.50

Entrata in vigore dello Statuto

1. Lo Statuto della Comunità Montana è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria, affisso all'albo della Comunità Montana per 30 giorni consecutivi.
2. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.
3. Lo Statuto è a disposizione dei cittadini per la consultazione presso la sede della Comunità Montana. Lo Statuto viene spedito a tutti i Comuni membri della Comunità Montana.
4. Il Consiglio approva i regolamenti necessari per la completa attuazione del presente Statuto.

ART. 51

Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia, per le rispettive materie di competenza, alla normativa regolamentare d'attuazione ed alle leggi.

ART. 52

Norme di riferimento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, valgono le leggi dello Stato e della Regione Calabria.

L'entrata in vigore di Leggi regionali e di Leggi dello Stato le cui norme contrastano con quanto previsto dagli articoli del presente Statuto sono da ritenersi immediatamente applicabili ed abrogative delle medesime norme Statutarie.